

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2702)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4664)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1968*

**Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli
enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta un'indennità medica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono considerati dipendenti i medici di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate ai medici di ruolo.

Art. 3.

L'indennità medica prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità, a qualunque titolo corrisposta, ed ha decorrenza dal 1° agosto 1967.

Art. 4.

L'ammontare dell'indennità medica prevista dalla presente legge è unico per tutti i medici indicati al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità.

Art. 5.

Gli anni di anzianità e di attività professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal precedente articolo 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei medici di cui all'articolo 2.

I consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.